



**COMUNE DI COLOGNO AL SERIO**  
**Provincia di Bergamo**

**Via Rocca, 2/a - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

## INDICE

<b>Art. 1</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Oggetto e scopo del regolamento</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Art. 2</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Potestà regolamentare</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Art. 3</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Deliberazione dell'aliquota</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Art. 4</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Art. 5</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Rapporti con i cittadini</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Art. 6</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Modalità di versamento</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Art. 7</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Disposizioni finali e transitorie</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.

## **Art. 1**

### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

## **Art. 2**

### **Potestà regolamentare**

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

## **Art. 3**

### **Deliberazione dell'aliquota**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

## **Art. 4**

### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque

- applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa.
2. Le diverse agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti che possiedono i requisiti per beneficiarne, salvo diversa disposizione della normativa nazionale.
  3. Non sono stabilite agevolazioni od esenzioni.

## **Art. 5**

### **Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. L'Area tributi fornisce tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

## **Art. 6**

### **Modalità di versamento**

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia quanto stabilito dalla normativa vigente.

## **Art. 7**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2007.